





ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA

Viale Matteotti n.49
43039 - Salsomaggiore Terme (PR)
Tel. 0524 587185 Fax 0524 580034
C.F. 95108270653 E-mail:
www.borghiautenticiditalia.it/bai
associazione@borghiautenticiditalia.it

COMUNE DI MODOLO PROVINCIA DI ORISTANO

Via Roma n. 76 08019 - Modolo (OR) Tel. 0785/35666 - Fax. 0785/35378 C.F. e P. I. 00161500913 www.comune.modolo.or.it info@pec.comune.modolo.nu.it

UNIONE DI COMUNI "DELLA PLANARGIA E DEL MONTIFERRU OCCIDENTALE"

Via Azuni angolo Via Ciusa 08013 - Bosa (OR) Tel. 0785/825110 - Fax 0785/373329 C.F. e P.I. 01295640914 www.unioneplamo.it

DETERMINAZIONE N. 14 DEL 15/03/2017

Oggetto:	QUANTIFICAZIONE DEL LIMITE DI SPESA PER PERSONALE ASSUNTO
	CON FORME FLESSIBILI DI LAVORO EX ART. 9, COMMA 28, DEL
	DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 28, CONVERTITO CON
	MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2010 E S.M. E I.

VISTO il Decreto n. 8 del 27.05.2013, con il quale il Sindaco ha attribuito in capo a se medesimo la responsabilità del Servizio Amministrativo – Finanziario e Socio – Assistenziale di questo Comune;

VISTI l'art. 107 del T.U.E.L. 267/2000, in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMNISTRATIVO - FINANZIARIO

Visto l'art.163 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000, che prevede, tra l'altro, l'autorizzazione automatica dell'esercizio provvisorio, ossia la possibilità per gli enti locali di effettuare, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

Visto l'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ss. mm. e ii. il quale testualmente recita:

"Art. 9. Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico

28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché

al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle

maggiori entrate derivanti dall' articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009."

Visto l'articolo 1, comma 6-bis, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, che prevede che le disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano alle assunzioni del personale educativo e scolastico degli enti locali,nonché di personale destinato all'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed ai lavoratori socialmente utili coinvolti in percorsi di stabilizzazione già avviati ai sensi dell'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle risorse già disponibili nel bilancio degli enti locali a tal fine destinate, a decorrere dall'anno 2013;

Richiamato, altresì, il D.L. 90/2014 (conv. con modificazioni in L. 114/2014), che ha modificato l'art. 9, co. 28, d.l. 78/2010 prevedendo che "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo I della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009". (In proposito cfr. Corte dei Conti della Puglia, Del. N. 174 del 2014, Id., e Corte dei Conti della Campania Del. N. 232 del 2014);

Atteso che con tale disposizione, estesa quale principio di coordinamento della finanza pubblica anche alle regioni e agli enti locali, il legislatore ha voluto porre un limite alle spese per personale assunto con contratto a tempo determinato e altre forme flessibili di lavoro;

Preso atto che in forza della suddetta norma vengono stabiliti due distinti limiti di spesa per forme flessibili di lavoro, ovvero:

a) limite di spesa per personale a tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative e convenzioni;

b) limite di spesa per contratti di formazione e lavoro, altri rapporti formativi (tirocini, stage), somministrazione di lavoro e lavoro accessorio;

Viste le risultanze del rendiconto della gestione dell'esercizio 2009;

Ritenuto di dover computare dal limite di spesa in oggetto le seguenti tipologie:

- le spese sostenute per gli uffici di staff degli organi di vertice dell'amministrazione di cui all'articolo 90 del Tuel 267/2000;
- le spese sostenute per utilizzo di personale in base alla Legge Finanziaria del 2005, ex art. 1, Co. 557, L. 311 del 2004;
- le spese sostenute per personale utilizzato in posizione di comando;
- le spese sostenute per personale utilizzato in convenzione ai sensi dell'articolo 14 del CCNL 22/01/2004;
- le spese sostenute per assunzione diretta di personale utilizzato all'interno di cantieri lavoro ex art. 94, L. R. 04 giugno 1988, n. 11 e ss.mm.ii.;
- le spese sostenute per personale utilizzato mediante voucher lavoro;

Ritenuto di dover escludere dal limite di spesa in oggetto le seguenti tipologie:

- le spese di personale sostenute in forza di convenzioni sottoscritte ai sensi dell'articolo 30 del Tuel 267/2000 per la gestione associata dei servizi;
- le spese per personale integralmente finanziato con contributi comunitari o privati;
- le spese sostenute per assunzione diretta di personale utilizzato per cantieri verdi;
- -le spese di personale per le funzioni elettorali interamente a carico di altre pubbliche amministrazioni;

Rilevato che il limite di spesa del personale del 2008, al quale fare riferimento per la totalità delle spese annuali del personale di questo Comune, ex L. 44/2012, è pari ad € 157.190,79 mentre le spese del personale assunto con contratti di lavoro flessibile, sulla base del precedente calcolo che non teneva in considerazione i cantieri occupazionali avviati nel 2009, ammontavano inizialmente ad € 19.678,92 entrambi al netto delle detrazioni consentite dalle normative in materia;

Dato atto che, a seguito di approfondite verifiche effettuate dall'Ufficio finanziario di questo Ente, le quali hanno reso necessaria la rideterminazione in aumento della spesa per personale a tempo determinato sostenuta nell'anno di riferimento 2009, è risultato, oltre al rapporto di lavoro ex art. 110 del D. lgs. 267 del 2000 avviato con un soggetto esterno inquadrato nel Settore Amministrativo – Finanziario, all'utilizzo di voucher per piccoli ed imprevedibili inetrventi, era stato attivato un cantiere comunale ex art. 94 della Legge Regionale 04 giugno 1988, n. 11 e ss.mm.ii., con assunzione diretta da parte dell'Ente di diversi operai ed un muratore, che inizialmente non erano stati considerati;

Atteso che per spesa effettivamente sostenuta deve intendersi la spesa impegnata a carico del bilancio dell'esercizio di riferimento, assumendo il dato contabile degli impegni risultanti dal conto del bilancio, in analogia con quanto affermato dalla Corte dei conti – Sezione autonomie con delibera n. 2/2010 in riferimento al computo dei limiti di spesa ex art. 1, commi 557 e 562 della legge n. 296/2006;

Appurato, quindi, che la spesa effettivamente sostenuta per le finalità suddette nell'anno 2009, in base alla rideterminazione effettuata dal competente ufficio di ragioneria comunale, ammonta ad € **53.175,98** e che, pertanto, si ritiene di utilizzare tale limite per l'assunzione di personale con forme flessibili di lavoro al fine di garantire lo svolgimento minimo dei servizi nel Settore tecnico − Manutentivo ed in quello Amministrativo − Finanziario e Socio - Assistenziale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 Tuel;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

Vista la Legge 296/2006;

Visto il D.L. 112/2008;

Visto il D.L. 78/2010;

Visto lo Statuto Comunale nella versione attualmente vigente;

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate nella premessa narrativa:

- 1) di rideterminare, in aumento i limiti di spesa per assunzioni con forme flessibili di lavoro ex articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010;
- 2) di dare atto che la spesa effettivamente sostenuta per le finalità suddette nell'anno 2009, in base alla rideterminazione effettuata dal competente ufficio di ragioneria comunale, ammonta ad € 53.175,98 e che, pertanto, si ritiene di utilizzare tale limite per l'assunzione di personale con forme flessibili di lavoro al fine di garantire lo svolgimento minimo dei servizi nel Settore tecnico Manutentivo ed in quello Amministrativo Finanziario e Socio Assistenziale;
- 3) di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il sottoscritto in qualità di Responsabile dei Settori Amministrativo finanziario e Socio Assistenziale;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, diviene esecutivo con la sottoscrizione da parte del responsabile del servizio;
- 5) Di Trasmettere, copia della presente determinazione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza
 - Giunta Municipale;
 - Revisore dei conti del Comune di Modolo;
 - All'Albo pretorio per la pubblicazione nei termini di legge;

Per tutto quanto non contemplato dalla presente determinazione troveranno applicazione le vigenti disposizioni di legge.

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 147- bis del D. Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 3 del D.L. 174/2012, verificata l'istruttoria da parte del Responsabile del Procedimento, si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto, in quanto conforme alle vigenti disposizioni e/o regolamentari in materia.

Presponsabile del Servizio Amministrativo
Omar All Kamel (Hassan

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli arti 2045 47- bis del D. Lgs. 267/2000, come modificati dall'art. 3 del D.L. 174/2012, si attesta, in ordine al presente provvedimento, la regolarità contabile e la copertura finanziaria nei capitoli di bilancio sopra descritti.

Modolo, lì 15 marzo 2017

Il Responsabile del Servizio Rinanziario Omar Aly Kamel Hassan